

BANDO DI CONCORSO ESTATE INPSIEME

PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER SOGGIORNI
STUDIO IN ITALIA RISERVATI A STUDENTI CHE
FREQUENTINO NELL'ANNO SCOLASTICO 2025/2026 LA
SCUOLA PRIMARIA (SCUOLA ELEMENTARE), LA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO (SCUOLA MEDIA) e, in
caso di studenti con disabilità, ex art. 3, commi 1 e 3,
della legge 104/92 o invalidi civili al 100%, LA SCUOLA
SECONDARIA DI SECONDO GRADO (SCUOLA
SUPERIORE)

in favore di figli o orfani ed equiparati

- *dei dipendenti e dei pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali*
- *degli iscritti alla Gestione Fondo Posttelegrafonici*

Anno 2026

Si informano gli utenti che ogni informazione ufficiale e/o comunicazione relativa al presente bando di concorso sarà presente esclusivamente sul sito internet www.inps.it, seguendo il percorso:

Avvisi, Bandi e Fatturazione >> Welfare, Assistenza e Mutualità >> Bandi >> Bandi nuovi.

Saranno, inoltre, pubblicate informazioni utili sui social network ufficiali dell'Istituto.

Indice

- Art. 1 Soggetti del concorso
- Art. 2 Oggetto e finalità del concorso
- Art. 3 Requisiti di ammissione al concorso
- Art. 4 Credenziali di accesso dell’utente richiedente
- Art. 5 Attestazione ISEE
- Art. 6 Domanda di partecipazione al concorso – Termini e modalità di invio online – modifica dati per riesame telematico
- Art. 7 Graduatoria degli ammessi con riserva - Pubblicazione
- Art. 8 Adempimenti a cura del richiedente successivi alla pubblicazione delle graduatorie degli ammessi con riserva
- Art. 9 Scorrimento delle graduatorie – Pubblicazione elenco assegnatari definitivi
- Art. 10 Importo del contributo e modalità di erogazione
- Art. 11 Modalità di trasmissione della documentazione
- Art. 12 Disciplina della mancata produzione della documentazione finale e della mancata partenza e del rientro anticipato
- Art. 13 Accertamenti e sanzioni
- Art. 14 Ricorsi
- Art. 15 Responsabile del procedimento
- Art. 16 Note informative

Articolo 1 – Soggetti del concorso

1. All'interno del presente bando sono previste tre distinte figure: il titolare del diritto, il beneficiario, il richiedente.
2. Il **titolare del diritto** è individuato tra i seguenti soggetti:
 - il dipendente a tempo indeterminato e il pensionato della Pubblica Amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.
 - il dipendente a tempo indeterminato e il pensionato della Pubblica Amministrazione iscritti volontariamente alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali ai sensi della L. 203/2024, che abbiano maturato almeno un anno di iscrizione alla data di pubblicazione del presente bando;
 - il dipendente a tempo determinato iscritto/a ex lege alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali che abbiano maturato almeno un anno anche non continuativo di iscrizione, purché la stessa sia vigente all'atto della presentazione della domanda e almeno fino alla data di rientro dal soggiorno, in caso di ammissione al beneficio, pena la revoca dello stesso.
 - il dipendente e il pensionato iscritto alla Gestione Posttelegrafonici.
3. Il **beneficiario** è lo studente destinatario della prestazione, come individuata all'art. 2, figlio del titolare del diritto, orfano del dipendente titolare del diritto, orfano dell'altro genitore non titolare del diritto, e loro equiparati ai sensi dei successivi commi 4 e 5.
4. Sono equiparati ai figli, purché presenti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) del richiedente, i giovani in affidamento preadottivo a seguito di sentenza del tribunale dei minori per un periodo non inferiore ad un anno.
5. Sono equiparati agli orfani, i figli di titolare riconosciuto permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa.
6. Il **richiedente**, ovvero colui che presenta la domanda di partecipazione al concorso, è individuato tra i seguenti soggetti:
 - il titolare del diritto in qualità di genitore del beneficiario;
 - il coniuge del titolare, in caso di titolare dipendente deceduto, con o senza diritto alla pensione di reversibilità del coniuge stesso, in qualità di "genitore

superstite” e il coniuge del titolare decaduto dalla responsabilità genitoriale, in qualità di “genitore richiedente”;

- l’altro genitore, ancorché non coniugato con il titolare del diritto, in caso di decesso di quest’ultimo o in caso di titolare del diritto decaduto dalla responsabilità genitoriale;
- il tutore del figlio o dell’orfano del titolare del diritto.

Articolo 2 – Oggetto e finalità del concorso

1. Il presente bando di concorso è finalizzato ad offrire a studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado, nonché secondaria di secondo grado se studenti con disabilità ex art. 3, comma 1 e 3, della legge 104/92, o invalidi civili al 100%, la possibilità di fruire di soggiorni in Italia, durante la stagione estiva **2026, nei mesi di giugno, luglio ed agosto, con rientro entro il 30 agosto 2026.** L’Inps, in particolare, riconosce un contributo a totale o parziale copertura del costo di un soggiorno estivo in Italia, **scelto dal richiedente la prestazione sul libero mercato e organizzato da un unico soggetto terzo che operi nel settore turistico (tour operator o agenzia di viaggi) che possieda i requisiti di cui all’allegato 1 al presente bando.** I soggiorni devono essere organizzati da un unico fornitore e devono comprendere almeno le spese di alloggio presso strutture turistiche ricettive, le spese di vitto durante tutto il soggiorno, comprese le festività, le spese connesse alle attività didattiche previste, alle gite, alle escursioni, alle attività ricreative e quant’altro previsto nel programma del soggiorno medesimo, nonché le previste coperture assicurative di cui all’art. 8 del presente bando. **Non sono ammessi soggiorni itineranti e soggiorni con durata diversa da quella prevista dal bando, pena la revoca del beneficio.** Il soggiorno sarà finalizzato all’acquisizione di abilità sportive, artistiche, linguistiche, scientifico-tecnologiche e ambientaliste mediante la partecipazione a percorsi formativi adatti all’età degli studenti. Le conoscenze e competenze acquisite saranno oggetto di attestazione da parte del soggetto terzo organizzatore. I soggiorni mireranno all’acquisizione di competenze nei seguenti settori di attività:
 - **Sport** per lo sviluppo delle capacità sportive, attraverso l’esercizio di attività tra

quelle individuate dal CONI come sport olimpici.

- **Arte** per lo sviluppo delle capacità di creazione artistica e di fruizione dell'arte (musica, teatro, danza, pittura, scultura, fotografia, apprendimento abilità manuali).
 - **Lingua** per lo sviluppo delle capacità linguistiche.
 - **Scienze e tecnologia** per lo sviluppo delle capacità scientifiche e di utilizzo delle nuove tecnologie (es. astronomia, archeologia, botanica, robotica, chimica, informatica ecc.)
 - **Ambiente** per lo sviluppo della conoscenza dell'ambiente, del territorio, anche attraverso l'organizzazione di laboratori didattici/naturalistici e connessi alle attività locali tradizionali, corsi di trekking, ecologia, laboratori rurali, corsi di conoscenza flora e fauna.
 - **Misto** incentrato su due dei temi elencati nel presente comma, prevedendo un minimo di 10 ore settimanali per attività relative ad un tema e 8 ore settimanali all'altro.
2. L'Inps riconosce **n. 12.630** contributi, suddivisi in relazione alla scuola frequentata, alla differente durata del soggiorno e alla Gestione di appartenenza del titolare del diritto, come da tabelle che seguono:

- Studenti che, nell'anno scolastico 2025/2026, frequentano la classe **seconda, terza, quarta e quinta** di una **scuola primaria** (scuola elementare) o la **prima classe** di una **scuola secondaria di primo grado** (scuola media).

GESTIONE UNITARIA DELLE PRESTAZIONI CREDITIZIE E SOCIALI	
Durata del soggiorno	Numero di contributi
Otto giorni /sette notti	2.500
Quindici giorni/quattordici notti	3.600
GESTIONE FONDO POSTELEGRAFONICI	
Durata del soggiorno	Numero di contributi
Otto giorni /sette notti	210
Quindici giorni/quattordici notti	200

- Studenti che, nell'anno scolastico 2025/2026, frequentano la classe **seconda**

e terza della **scuola secondaria di primo grado** (scuola media) o – se **disabili** ex art. 3, commi 1 e 3, della legge 104/92 o **invalidi civili** al 100% – la **scuola secondaria di secondo grado** (scuola superiore).

GESTIONE UNITARIA DELLE PRESTAZIONI CREDITIZIE E SOCIALI	
Durata del soggiorno	Numero di contributi
Otto giorni /sette notti	2.120 <i>(di cui 106 riservati a studenti di cui all'art. 7 comma 3, punto 5.3 e 6.3)</i>
Quindici giorni/quattordici notti	3.750 <i>(di cui 187 riservati a studenti di cui all'art. 7 comma 3, punto 5.3 e 6.3)</i>
GESTIONE FONDO POSTELEGRAFONICI	
Durata del soggiorno	Numero di contributi
Otto giorni /sette notti	100 <i>(di cui n. 5 riservati a studenti di cui all'art. 7 comma 3, punto 5.3 e 6.3)</i>
Quindici giorni/quattordici notti	150 <i>(di cui 7 riservati a studenti di cui all'art. 7 comma 3, punto 5.3 e 6.3)</i>

3. L'importo massimo di ciascun contributo è di:
 - € 600 per il contributo riferito ad un soggiorno di durata pari a otto giorni/sette notti;
 - € 1.100 per il contributo riferito ad un soggiorno di durata pari quindici giorni/quattordici notti.
4. L'importo del contributo erogabile in favore di ciascun avente diritto è individuato in base ai criteri indicati all'art. 10, commi 1 e 2.

Articolo 3 – Requisiti di ammissione al concorso

1. Possono partecipare al concorso gli studenti di cui all'art. 1, comma 3, che frequentino nell'anno scolastico 2025/2026, la classe seconda, terza, quarta e quinta di una scuola primaria (scuola elementare) o una qualunque classe della scuola secondaria di primo grado (scuola media). Fatta eccezione per gli studenti con disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/92 e per gli studenti invalidi civili al 100% o equiparati, con o senza diritto all'indennità di accompagnamento, sono esclusi dal concorso gli studenti che non hanno conseguito la promozione nell'anno scolastico 2024/2025.
2. Possono, altresì, partecipare al concorso gli studenti di cui all'art. 1, comma 3, che frequentino nell'anno scolastico 2025/2026, una qualunque classe della scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore) se disabili ex art. 3, commi 1 e 3, della legge 104/92 o invalidi civili al 100%.
3. Il beneficio di cui al presente bando è **incompatibile con l'ammissione ai Centri Estivi diurni 2026**. Pertanto, nel caso in cui lo studente risulti beneficiario del contributo per Estate INPSieme in Italia 2026, si provvederà d'ufficio all'esclusione del medesimo dalla graduatoria relativa al bando Centri Estivi Diurni 2026.
4. In caso di studenti della scuola secondaria di secondo grado con disabilità, ex art. 3, comma 1 e 3, della legge 104/92, o invalidi civili al 100%, il beneficio di cui al presente bando è, altresì, **incompatibile con la fruizione del beneficio Estate INPSieme all'estero 2026**. Pertanto, i beneficiari ammessi al soggiorno Estate INPSieme all'estero 2026 che accettino la prestazione, verranno esclusi dalle graduatorie riferite al bando di concorso Estate INPSieme in Italia 2026 in caso di partecipazione anche a tale concorso.
5. In caso di studenti della scuola secondaria di secondo grado con disabilità, ex art. 3, comma 1 e 3, della legge 104/92, o invalidi civili al 100%, il beneficio di cui al presente bando è, altresì, **incompatibile con la fruizione del beneficio Corso di lingua all'estero 2026**. Pertanto, i beneficiari ammessi al soggiorno Estate INPSieme in Italia 2026 che accettino la prestazione, verranno esclusi dalle graduatorie riferite al bando di concorso Corsi di lingua all'estero 2026 e viceversa, ovvero l'accettazione del beneficio relativo al Bando "Corsi di lingua

all'estero 2026" operata nelle modalità previste dal relativo bando, comporta l'automatica irrevocabile rinuncia al contributo di cui al presente bando.

6. **Sono esclusi, inoltre, dal presente bando gli studenti risultati assegnatari del beneficio Estate INPSieme in Italia 2024 e/o 2025, Estate INPSieme all'estero 2024 e/o 2025 e Corsi di lingua all'estero 2024 e/o 2025 che abbiano rinunciato al soggiorno o abbiano interrotto la vacanza entro la prima metà del soggiorno, per i quali, in data anteriore alla presentazione della domanda di partecipazione, non sia stata restituita la quota in acconto non più dovuta.**

Articolo 4 - Credenziali di accesso dell'utente richiedente

1. Per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso è necessario da parte del soggetto richiedente il possesso di uno dei sistemi di autenticazione come di seguito specificato:
 - Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);
 - Carta d'Identità Elettronica (CIE);
 - Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
2. Per maggiori informazioni su come acquisire le credenziali di accesso è possibile consultare la sezione "Assistenza" del sito www.inps.it (nella stringa in alto).

Articolo 5 – Attestazione ISEE

1. Il richiedente la prestazione, **all'atto della presentazione della domanda**, può presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell'ISEE ordinaria o ISEE minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi, qualora ne ricorrono le condizioni ai sensi delle vigenti disposizioni. L'attestazione ISEE è rilasciata dall'INPS previa presentazione della predetta Dichiarazione Sostitutiva Unica da parte del richiedente.
2. L'utente dovrà richiedere la certificazione ISEE 2026 ordinario. Nel caso sia già stata emessa un'attestazione ISEE 2026, **riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario**, non sarà necessario richiedere una nuova attestazione.

Il valore dell'attestazione ISEE è acquisito automaticamente dall'INPS.

3. Qualora, in sede di istruttoria della domanda, il sistema non rilevi la presentazione di una valida dichiarazione sostitutiva unica alla data di inoltro della domanda, ai fini del posizionamento in graduatoria e dell'individuazione della percentuale di contributo eventualmente spettante in caso di ammissione, si seguiranno i criteri di cui agli artt. 7 e 10 del presente bando. L'utente dovrà pertanto verificare a sua cura l'assenza di omissioni o difformità nella dichiarazione, che potranno eventualmente essere corrette su istanza da inoltrare alla sede competente del richiedente la prestazione entro e non oltre 7 giorni dalla data di scadenza del bando (**entro il 17 febbraio 2026**).

Il sistema, inoltre, non acquisirà valori ISEE elaborati sulla base di una valida dichiarazione sostitutiva unica presentata entro la data di scadenza del bando con data di protocollazione successiva a quella di inoltro della domanda di partecipazione al concorso.

4. L'Istituto non si assume alcuna responsabilità, nel caso di mancata trasmissione telematica della DSU da parte degli Enti convenzionati o di erronea trascrizione del codice fiscale del beneficiario o dei componenti del nucleo familiare all'interno della medesima attestazione.
5. L'acquisizione della certificazione ISEE potrà essere verificata all'interno del portale www.inps.it, inserendo nel motore di ricerca la parola "**ISEE**" e selezionando tra i risultati l'opzione "**Online il nuovo Portale unico ISEE**" e successivamente "**Come acquisire la DSU precompilata e richiedere l'ISEE attraverso il Portale unico ISEE**".

Articolo 6 – Domanda di partecipazione al concorso – Termini e modalità di invio online – modifica dati per riesame telematico

1. La domanda deve essere presentata dal soggetto richiedente la prestazione (anche in presenza di beneficiario maggiorenne), come individuato dall'art. 1, comma 6, esclusivamente online a pena di irricevibilità, entrando nella propria area riservata del sito www.inps.it, ricercando il servizio "Portale Prestazioni

welfare” e cliccando su “Accedi all’area tematica”. Successivamente è necessario cliccare su “Gestione domanda”, in seguito su “Presentazione domanda” e su “Utilizza il servizio”. Infine, cliccare su “Vai alla prestazione” in corrispondenza di “EstateINPSieme Italia”. In alternativa, ricercare la pagina “Estate INPSieme” attraverso il motore di ricerca, cliccare su “Utilizza il servizio” e selezionare il Portale Prestazioni Welfare, effettuando successivamente l’autenticazione. Al fine di ricevere le comunicazioni è necessario autorizzare l’INPS all’uso dei contatti nell’area MyINPS. L’Istituto non risponde di dispersioni di comunicazioni derivanti dal mancato presidio della sezione dedicata al bando presente in area riservata e delle decadenze conseguenti la mancata conoscenza delle informazioni ivi pervenute.

2. In caso sia presente più di un partecipante all’interno dello stesso nucleo familiare è necessario che il richiedente presenti una domanda per ciascuno di essi.
3. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui all’art. 7, nella domanda dovranno essere indicati:
 - la durata del soggiorno prescelto tra otto giorni/sette notti o quindici giorni/quattordici notti. Al riguardo, potrà essere indicata una sola tipologia di soggiorno;
 - fatta eccezione per i giovani con disabilità, ex art. 3, comma 3, della legge 104/92, o di invalidità civile al 100% o equiparato, l’aver conseguito la promozione nell’anno scolastico 2024/2025. I dati identificativi del relativo ciclo di studi frequentato nell’anno scolastico **2024/2025** e quelli identificativi dell’Istituto scolastico, nonché, per tutti gli studenti frequentanti le classi 2^a e 3^a della scuola secondaria di primo grado (scuola media), i voti conseguiti a giugno nell’anno scolastico **2024/2025**, verranno acquisiti attraverso protocollo telematico con il Ministero dell’Istruzione e **non dovranno essere indicati in fase di domanda**.

Nel caso in cui la scuola non sia tenuta a rilasciare valutazioni di merito scolastico né in voti né in giudizio, la procedura attribuirà a tale studente una media pari a 6.

Il richiedente dovrà accedere entro e non oltre 7 giorni dalla scadenza del bando (**entro il 17 febbraio 2026**) alla propria Area riservata per verificarne la

correttezza, per modificare i voti preacquisiti, qualora si rilevino difformità, o per procedere al loro inserimento in caso di mancata acquisizione. **Il voto di condotta, religione o attività alternativa alla religione non saranno acquisiti e non dovranno essere inseriti.**

Per lo studente che ha ottenuto la valutazione in giudizio o in lettere, qualora tale valutazione non venga acquisita attraverso protocollo informatico con il Ministero dell'Istruzione, il richiedente dovrà convertirla in voto numerico, inserendola a sistema, in base alla seguente tabella:

Valutazioni in giudizio:	Ottimo (ed equivalen ti)	Distinto (ed equivalen ti)	Buono (ed equivalen ti)	Discreto (ed equivalen ti)	Sufficiente (ed equivalenti)	Insufficiente (ed equivalenti)
Valutazioni in lettere:	A	B	C	D	E	F /Fx
Voto Equivalente:	10	9	8	7	6	5

4. Il giovane con disabilità, come definito ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 104/92, avrà diritto ad una maggiorazione del 30% del contributo per le spese relative all'eventuale assistenza aggiuntiva resa dalla società organizzatrice del soggiorno. La necessità di assistenza aggiuntiva dovrà essere certificata dal medico di base, mentre i costi per tale servizio dovranno essere indicati nel dettaglio della fattura emessa dal fornitore.
5. Per il giovane con disabilità, come definito ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/92 e per il giovane con invalidità civile al 100% o equiparato, senza diritto all'indennità di accompagnamento, sarà possibile, in alternativa, optare per:
 - la partecipazione al soggiorno fino a due parenti maggiorenni entro il III grado, con costi a carico dell'Istituto entro un valore massimo pari al 70% del contributo riconosciuto al beneficiario per ciascun accompagnatore stesso. Il numero degli accompagnatori necessari in base alla patologia dovrà essere certificato dal medico di base;
 - il servizio di assistenza fornito dalla società organizzatrice del soggiorno, per

massimo due accompagnatori, con costi a carico dell'Istituto nei limiti della spesa fatturata e comunque entro un valore massimo pari 1,5 volte il contributo riconosciuto al beneficiario per ciascun accompagnatore. Il numero degli accompagnatori necessari in base alla patologia dovrà essere certificato dal medico di base.

6. Per il giovane con invalidità civile al 100% o equiparato, con diritto all'indennità di accompagnamento, sarà possibile, in alternativa, optare per:
 - la partecipazione al soggiorno fino a tre parenti maggiorenni entro il III grado, con costi a carico dell'Istituto entro un valore massimo pari al 70% del contributo riconosciuto al beneficiario per ciascun accompagnatore stesso. Il numero degli accompagnatori necessari in base alla patologia dovrà essere certificato dal medico di base;
 - il servizio di assistenza fornito dalla società organizzatrice del soggiorno, per massimo tre accompagnatori, con costi a carico dell'Istituto nei limiti della spesa fatturata e comunque entro un valore massimo pari 1,5 volte il contributo riconosciuto al beneficiario per ciascun accompagnatore. Il numero degli accompagnatori necessari in base alla patologia dovrà essere certificato dal medico di base.
7. Le richieste di assistenza ai sensi dei commi 4, 5 e 6, potranno essere inserite dal richiedente nella propria Area riservata in occasione dell'accettazione del beneficio, entro il termine di cui all'art. 8 comma 1 ovvero art. 9, comma 2. Richieste di assistenza presentate successivamente a tale fase non saranno prese in considerazione.
8. Il richiedente visualizzerà in fase di accettazione del beneficio in Area riservata la tipologia ed il numero degli assistenti ammessi nonché la somma massima riconosciuta per il servizio di assistenza.
9. Dopo l'invio telematico la domanda trasmessa è immediatamente visualizzabile attraverso la funzione "Le mie domande" del servizio Portale Prestazioni Welfare all'interno dell'Area riservata. Una volta inviata la domanda, è opportuno effettuare la predetta visualizzazione per verificare l'esattezza dei dati inseriti e l'avvenuta trasmissione della domanda medesima.
10. La domanda inviata e con numero di protocollo assegnato non è modificabile;

pertanto, per correggere ogni eventuale errore, sarà necessario inviare una nuova domanda. L'Istituto istruirà soltanto l'ultima domanda valida ricevuta entro il termine di scadenza di presentazione previsto dal presente bando.

11. Il richiedente dovrà, inoltre, accedere entro e non oltre 7 giorni dalla scadenza del bando (**entro il 17 febbraio 2026**) alla propria Area riservata, per verificare l'esito istruttorio della domanda, nonché la correttezza dei dati acquisiti dalla procedura. Qualora rilevi informazioni diverse da quelle in suo possesso, riferite a diritto del titolare, status di orfano, disabilità, merito scolastico ed ISEE, potrà presentare **esclusivamente riesame telematico** utilizzando la funzione "**Modifica dati per riesame**", sia in caso di pratica respinta che in caso di pratica in attesa di graduatoria.
12. In caso di particolari difficoltà nell'utilizzo della procedura telematica per l'invio della domanda, non superabili attraverso gli ordinari strumenti di supporto messi a disposizione dall'Istituto (guida alla compilazione della domanda, assistenza telefonica tramite Contact Center, etc.) e non riconducibili a problematiche relative allo SPID/CIE/CNS e alla regolare iscrizione in banca dati, il richiedente può presentare la domanda attraverso il servizio di Contact Center al numero 803164 gratuito da telefono fisso e 06 164 164 a pagamento da rete mobile, al costo della tariffa del proprio operatore. Anche in questo caso sarà cura dell'utente effettuare la visualizzazione della domanda in area riservata per verificare l'esattezza dei dati inseriti e l'avvenuta trasmissione della domanda medesima.
13. Qualora per il medesimo studente vengano presentate due differenti domande di partecipazione, prodotte dai rispettivi genitori, iscritti a differenti Gestioni, il beneficiario sarà collocato nelle due graduatorie di riferimento, ma, in caso di ammissione con riserva in entrambe, potrà fruire di una sola prestazione.
14. La domanda deve essere trasmessa dal richiedente la prestazione, come individuato ai sensi dell'art. 1, comma 6 del presente bando, **a decorrere dalle ore 15,00 del giorno 20 gennaio 2026 e non oltre le ore 12,00 del giorno 10 febbraio 2026.**

Articolo 7 – Graduatorie degli ammessi con riserva - Pubblicazione

1. L'Istituto, entro il **18 marzo 2026**, tenuto conto delle preferenze espresse all'atto della presentazione della domanda in ordine alla durata del soggiorno, del numero di contributi erogabili con riferimento a ciascuna tipologia di soggiorno e, infine, dei criteri di cui al comma 2, pubblica sul sito internet istituzionale www.inps.it, nella specifica sezione riservata al concorso, le graduatorie degli ammessi con riserva, come di seguito indicato:
 - 1.1 graduatoria riferita ai soggiorni della durata di otto giorni/sette notti per la Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali riferita a studenti che frequentino nell'anno scolastico 2025/2026 la classe seconda, terza, quarta e quinta di una scuola primaria (scuola elementare), o che frequentino la prima classe di una scuola secondaria di primo grado (scuola media);
 - 2.1 graduatoria riferita ai soggiorni della durata di otto giorni/sette notti per la Gestione Fondo Postelegrafonici riferita a studenti che frequentino nell'anno scolastico 2025/2026 la classe seconda, terza, quarta e quinta di una scuola primaria (scuola elementare), o che frequentino la prima classe di una scuola secondaria di primo grado (scuola media);
 - 3.1 graduatoria riferita ai soggiorni della durata di quindici giorni/quattordici notti per la Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali riferita a studenti che frequentino nell'anno scolastico 2025/2026 la classe seconda, terza, quarta e quinta di una scuola primaria (scuola elementare), o che frequentino la prima classe di una scuola secondaria di primo grado (scuola media);
 - 4.1 graduatoria riferita ai soggiorni della durata di quindici giorni/quattordici notti per la Gestione Fondo Postelegrafonici riferita a studenti che frequentino nell'anno scolastico 2025/2026 la classe seconda, terza, quarta e quinta di una scuola primaria (scuola elementare), o che frequentino la prima classe di una scuola secondaria di primo grado (scuola media);
 - 5.1 graduatoria riferita ai soggiorni della durata di otto giorni/sette notti per la Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali riferita a studenti che frequentino nell'anno scolastico 2025/2026 la classe seconda e terza della scuola secondaria di primo grado (scuola media) e a studenti che frequentino nell'anno scolastico 2025/2026 la scuola secondaria di secondo grado

(scuola superiore) se disabili, ex art. 3, commi 1 e 3, della legge 104/92, o invalidi civili al 100% o equiparati;

- 6.1 graduatoria riferita ai soggiorni della durata di otto giorni/sette notti per la Gestione Fondo Postelegrafonici riferita a studenti che frequentino nell'anno scolastico 2025/2026 la classe seconda e terza della scuola secondaria di primo grado (scuola media) e a studenti che frequentino nell'anno scolastico 2025/2026 la scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore) se disabili, ex art. 3, commi 1 e 3, della legge 104/92, o invalidi civili al 100% o equiparati;
- 7.1 graduatoria riferita ai soggiorni della durata di quindici giorni/quattordici notti per la Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali riferita a studenti che frequentino nell'anno scolastico 2025/2026 la classe seconda e terza della scuola secondaria di primo grado (scuola media) e a studenti che frequentino nell'anno scolastico 2025/2026 la scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore) se disabili, ex art. 3, commi 1 e 3, della legge 104/92, o invalidi civili al 100% o equiparati;
- 8.1 graduatoria riferita ai soggiorni della durata di quindici giorni/quattordici notti per la Gestione Fondo Postelegrafonici riferita a studenti che frequentino nell'anno scolastico 2025/2026 la classe seconda e terza della scuola secondaria di primo grado (scuola media) e a studenti che frequentino nell'anno scolastico 2025/2026 la scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore) se disabili, ex art. 3, commi 1 e 3, della legge 104/92, o invalidi civili al 100% o equiparati.

Il partecipante sarà collocato esclusivamente nella graduatoria riferita ai soggiorni di durata pari a quella selezionata in domanda.

2. Le graduatorie di cui al comma precedente punti **1.1**, **2.1**, **3.1** e **4.1** sono redatte attraverso procedura informatizzata, nel rispetto dei seguenti criteri:

- 1.2 priorità assoluta agli orfani o equiparati non assegnatari di beneficio Estate INPSieme in Italia nel 2024 e/o 2025;
- 2.2 a seguire, priorità agli orfani o equiparati assegnatari di beneficio Estate INPSieme in Italia nel 2024 e/o 2025;
- 3.2 a seguire, priorità agli studenti con disabilità ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3,

della legge 104/92 e per gli studenti invalidi civili al 100% **o equiparati**, con o senza diritto all'indennità di accompagnamento, non assegnatari di beneficio Estate INPSieme in Italia nel 2024 e/o 2025;

4.2 a seguire, priorità agli studenti con disabilità ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, della legge 104/92 e per gli studenti invalidi civili al 100% **o equiparati**, con o senza diritto all'indennità di accompagnamento, assegnatari di beneficio Estate INPSieme in Italia nel 2024 e/o 2025;

5.2 a seguire, studenti non appartenenti alle categorie di cui ai punti **1.2, 2.2 3.2 e 4.2** non assegnatari di beneficio Estate INPSieme in Italia nel 2024 e/o 2025;

6.2 a seguire, studenti non appartenenti alle categorie di cui ai punti **1.2, 2.2 3.2 e 4.2** assegnatari di beneficio Estate INPSieme in Italia nel 2024 e/o 2025;

Nel rispetto dell'ordine di priorità sopra elencato, i potenziali beneficiari verranno graduati sulla base dei seguenti criteri:

- per ordine decrescente di età
- in caso di parità, per ordine crescente di ISEE, laddove presente
- in caso di ISEE assente, in posizione ex aequo tra i partecipanti con età coincidente.

3. Le graduatorie di cui al comma 1 ai punti **5.1, 6.1, 7.1 e 8.1** sono redatte attraverso procedura informatizzata, nel rispetto dei seguenti criteri:

1.3 priorità assoluta agli orfani o equiparati non assegnatari di beneficio Estate INPSieme in Italia nel 2024 e/o 2025;

2.3 a seguire, priorità agli orfani o equiparati assegnatari di beneficio Estate INPSieme in Italia nel 2024 e/o 2025;

3.3 a seguire, priorità agli studenti con disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/92 e per gli studenti invalidi civili al 100% **o equiparati**, con o senza diritto all'indennità di accompagnamento, non assegnatari di beneficio Estate INPSieme in Italia 2024 e/o 2025 e/o Estate INPSieme all'estero 2024 e/o 2025;

4.3 a seguire, priorità agli studenti con disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/92 e per gli studenti invalidi civili al 100% **o equiparati**, con o senza diritto all'indennità di accompagnamento, assegnatari di beneficio

Estate INPSieme in Italia 2024 e/o 2025 e/o Estate INPSieme all'estero 2024 e/o 2025;

- 5.3 a seguire, studenti con disabilità, ai sensi dell'art. 3, comma 1, nel limite della riserva di posti indicata nelle rispettive tabelle distinte per tipologia di classe frequentata e gestione di appartenenza di cui all'art. 2, comma 2, non assegnatari di beneficio Estate INPSieme in Italia nel 2024 e/o 2025 e/o del beneficio Estate INPSieme all'estero 2024 e/o 2025;
- 6.3 a seguire, studenti con disabilità, ai sensi dell'art. 3, comma 1, nel limite della riserva di posti indicata nelle rispettive tabelle distinte per tipologia di classe frequentata e gestione di appartenenza di cui all'art. 2, comma 2, assegnatari di beneficio Estate INPSieme in Italia nel 2024 e/o 2025 e/o del beneficio Estate INPSieme all'estero 2024 e/o 2025;
- 7.3 a seguire, studenti non appartenenti alle categorie di cui ai punti **1.3, 2.3, 3.3, 4.3, 5.3 e 6.3** non assegnatari di beneficio Estate INPSieme in Italia nel 2024 e/o 2025;
- 8.3 a seguire, studenti non appartenenti alle categorie di cui ai punti **1.3, 2.3, 3.3, 4.3, 5.3 e 6.3** assegnatari di beneficio Estate INPSieme in Italia nel 2024 e/o 2025.

Nel rispetto dell'ordine di priorità sopra elencato, i potenziali beneficiari verranno graduati sulla base dei seguenti criteri:

- per ordine decrescente di età
- in caso di parità, per ordine decrescente di media scolastica/voto esame terza media
- in caso di parità, per ordine crescente di ISEE, laddove presente
- in caso di ISEE assente, in posizione ex aequo tra i partecipanti con età e media scolastica/voto esame terza media coincidenti.

Gli studenti con disabilità, ai sensi dell'art. 3, comma 1, esauriti i posti loro riservati, verranno graduati con gli altri concorrenti di cui ai punti **7.3 e 8.3**, senza beneficiare di alcuna ulteriore riserva o priorità.

Nel caso in cui la scuola non sia tenuta a rilasciare valutazioni di merito scolastico né in voti né in giudizio, la procedura attribuirà a tale studente una media pari a 6.

4. L'ammissione con riserva sarà visualizzabile nella sezione "graduatoria" dell'Area

riservata.

Nella sezione "comunicazione esito graduatoria", invece, saranno indicati gli adempimenti successivi a cura del richiedente la prestazione, nonché la percentuale di contributo erogabile, determinato ai sensi dell'art. 10, oltre alle modalità e condizioni di erogazione del contributo stesso, conformi a quanto previsto nel presente bando di concorso.

Articolo 8 – Adempimenti a cura del richiedente successivi alla pubblicazione delle graduatorie degli ammessi con riserva

1. Entro il **3 aprile 2026** il richiedente la prestazione in favore dello studente ammesso con riserva al beneficio, ai sensi delle graduatorie di cui all'art. 7, dovrà accedere in procedura ed effettuare i seguenti adempimenti:
 - 1.1 caricare in procedura il contratto datato e completo di firma del richiedente, di timbro del fornitore e di firma del relativo legale rappresentante. Al fine di consentire all'Istituto di verificare che il contributo sia effettivamente utilizzato per il pagamento di un soggiorno avente le finalità di cui al presente bando, il contratto stipulato col soggetto fornitore dovrà obbligatoriamente contenere i seguenti elementi informativi:
 - 1.1.1 individuazione delle parti contraenti (richiedente e fornitore) e del beneficiario della prestazione;
 - 1.1.2 la durata complessiva del soggiorno oggetto dell'accordo/contratto, pari a 8 giorni e 7 notti o 14 notti e 15 giorni;
 - 1.1.3 la denominazione, la località, i recapiti telefonici ed e-mail della struttura di destinazione;
 - 1.1.4 in caso di studente con disabilità, eventuale presenza di accompagnatori e relativi costi o eventuale servizio di assistenza e relativi costi. L'assistenza deve essere garantita da personale qualificato;
 - 1.1.5 il costo complessivo del soggiorno;

1.1.6 l'individuazione delle componenti che costituiscono il pacchetto complessivo offerto dal fornitore, che devono obbligatoriamente ricomprendere almeno le seguenti voci:

- alloggio presso strutture turistiche ricettive (camere fino a un massimo di quattro persone);
- viaggio di andata e ritorno dal luogo di partenza a quello di destinazione e viceversa, laddove previsto;
- assistenza e accompagnamento con un rapporto di 1 assistente ogni 20 studenti;
- pulizia completa almeno una volta alla settimana della camera;
- sostituzione biancheria da camera e da bagno almeno una volta alla settimana o all'occorrenza;
- vitto durante tutto il soggiorno, comprese le festività. Il servizio di ristorazione deve essere conforme ai principi di dietetica relativi alle esigenze di corretta alimentazione in base all'età dell'utente;
- indicazione dei contenuti tematici del soggiorno, da individuare tra:
 - ❖ **sport** (deve includere attività sportive tra quelle individuate dal CONI tra gli sport olimpici, minimo 10 ore settimanali di attività sportiva, istruttore qualificato o abilitato all'insegnamento della materia di riferimento, gruppi di attività con un maestro qualificato o abilitato ogni 20 partecipanti);
 - ❖ **arte** (deve includere almeno una visita a settimana presso musei, in cui effettuare percorsi e/o laboratori adatti alla fascia di età dei partecipanti, minimo 15 ore settimanali di attività di valenza artistica tra musica, teatro, danza, pittura, scultura, fotografia, ecc., con insegnante qualificato o abilitato all'insegnamento della disciplina di riferimento, gruppi di attività con un maestro qualificato o abilitato ogni 20 partecipanti);
 - ❖ **lingua** (deve includere corso di lingua con personale qualificato o abilitato all'insegnamento o madre lingua, numero minimo di ore di frequenza settimanali pari a 15);

❖ **scienze e tecnologie** (deve includere corsi di carattere scientifico e/o tecnologico – es. astronomia, archeologia, botanica, robotica, informatica ecc..), per ciascun corso personale qualificato o abilitato all'insegnamento, numero minimo di ore di frequenza settimanali pari a 15);

❖ **ambiente** (deve includere corsi mirati allo sviluppo della conoscenza del territorio, anche attraverso l'organizzazione di laboratori didattici/naturalistici e connessi alle attività locali tradizionali, corsi di trekking, ecologia, laboratori rurali, corsi di conoscenza flora e fauna locale, per ciascun corso personale qualificato o abilitato all'insegnamento, numero minimo di ore di frequenza settimanali pari a 15);

❖ **misto** (deve essere incentrato su due dei temi elencati nel presente comma, prevedendo un minimo di 10 ore settimanali per attività relative ad un tema e 8 ore settimanali all'altro.);

- offerta di dieta adeguata in caso di intolleranze alimentari;
- copertura assicurativa viaggi adeguata alla natura del soggiorno frequentato che includa almeno l'annullamento;
- informazioni dettagliate in merito a tutti i servizi compresi nel pacchetto soggiorno da comunicare all'utente almeno 30 giorni prima della data di partenza.

2.1 dichiarare on line di aver sottoscritto un contratto per l'acquisto del pacchetto, di cui alla precedente lettera, a favore del beneficiario;

3.1 caricare in procedura copia della relativa fattura intestata al richiedente la prestazione, per l'importo corrispondente almeno al 50% del costo del soggiorno. **In caso di giovane con disabilità, come definito ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 104/92, la maggiorazione del contributo sarà riconosciuta solo in presenza di specifica voce di spesa, attestante la spesa aggiuntiva sostenuta per costi di assistenza.** Il richiedente ha facoltà di produrre la fattura relativa al 100% del costo del soggiorno. Qualora il soggetto organizzatore non sia soggettivamente esente da emissione di fattura ovvero non sia tenuto secondo la legge ad emettere fattura con

qualsiasi tempistica, non potrà essere caricato a sistema un documento equipollente a fattura. Qualora, invece, il soggetto organizzatore sia soggettivamente esente da emissione di fattura, dovrà essere prodotto un documento equipollente che certifichi la vendita o la prestazione del servizio in favore del richiedente;

- 4.1 caricare in procedura sotto la classificazione "Dichiarazione requisiti T.O." la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà compilata dal legale rappresentante relativamente alla sussistenza dei requisiti societari previsti dall'allegato 1 al presente bando, da redigere utilizzando esclusivamente il fac-simile pubblicato sull'area del sito istituzionale riservata al bando Estate INPSieme 2026;
- 5.1 in caso di giovane con disabilità, come definito ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 104/92, caricare in procedura, sotto la classificazione "Certificato medico assistenti", eventuale certificato del medico di base che attesti la necessità di assistenza aggiuntiva, tenuto conto della patologia dello studente;
- 6.1 in caso di giovane con disabilità, come definito ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/92 e per il giovane con invalidità civile al 100% o equiparato, con o senza diritto all'indennità di accompagnamento, caricare in procedura, sotto la classificazione "Certificato medico assistenti", eventuale certificato del medico di base che attesti il numero di accompagnatori necessari tenuto conto della patologia dello studente;
- 7.1 in caso di giovane con disabilità, come definito ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 104/92, selezionare on line la richiesta di maggiorazione contributo esclusivamente in caso di spese per assistenza aggiuntiva attestate nella fattura;
- 8.1 dichiarare on line l'impegno alla restituzione delle somme erogate dall'Inps nei casi previsti dal successivo articolo 12 del presente bando;
- 9.1 indicare in procedura il codice IBAN del conto corrente postale o bancario italiano, o della carta prepagata, senza limiti di importo, abilitata alla ricezione di bonifici bancari da parte delle Pubbliche Amministrazioni, intestato o cointestato al richiedente la prestazione ove l'Istituto effettuerà il

- versamento del contributo **che non potrà essere erogato su IBAN riferiti a persone diverse dal richiedente/titolare (es.: coniuge o beneficiario stesso)**. Non sono validi IBAN di libretti postali.
2. Completate le operazioni di cui ai punti del comma precedente, **è necessario utilizzare il tasto funzione “*Invio dati ad INPS*”, per consentire alla pratica di transitare nello stato di verifica documentazione**. Pertanto, qualora la pratica transiti almeno una volta in stato verifica documentazione, il beneficio deve intendersi assegnato e considerato come fruito. Pertanto, non sarà più possibile rinunciare al contributo ed eventuali mancate partenze verranno regolamentate sulla base di quanto disposto dall'art. 12 comma 1.
 3. In caso di **mancato rispetto degli adempimenti nei termini cui ai commi precedenti**, il beneficiario ammesso con riserva verrà considerato **rinunciatario ed escluso definitivamente dal concorso**.

Articolo 9 – Scorrimento delle graduatorie - Pubblicazione elenco assegnatari definitivi

1. L'Istituto procederà all'eventuale scorrimento delle graduatorie una sola volta, entro il **15 aprile 2026**. La comunicazione di ammissione mediante scorrimento sarà disponibile nella sezione "comunicazione esito graduatoria" dell'Area riservata.
2. I beneficiari subentrati a seguito dello scorrimento delle graduatorie dovranno procedere agli adempimenti di cui all'art. 8 entro il giorno **30 aprile 2026**. Scaduto il predetto termine senza che siano stati eseguiti gli adempimenti di cui all'art. 8, il beneficiario ammesso con riserva verrà considerato rinunciatario ed escluso definitivamente dal concorso.
3. A fini del rispetto delle norme sulla trasparenza, a conclusione di tutti i soggiorni, l'Istituto procederà a pubblicare l'elenco degli assegnatari del beneficio sul sito internet istituzionale www.inps.it, nella specifica sezione riservata al concorso.

Articolo 10 – Importo del contributo e modalità di erogazione

1. Fermi restando gli importi massimi concedibili indicati all'art. 2, comma 3 il valore del contributo erogabile in favore del relativo beneficiario è determinato in misura percentuale sull'importo più basso tra il contributo massimo erogabile (pari a € 600 per il soggiorno 8 giorni/7 notti e pari ad € 1.100 per il soggiorno 15 giorni/14 notti) e il costo del pacchetto, in relazione al valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza, come di seguito indicato:

Valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza	Percentuale di riconoscimento rispetto al valore massimo erogabile
fino ad € 8.000,00	100%
da € 8.000,01 ad € 16.000,00	95%
da € 16.000,01 ad € 24.000,00	90%
da € 24.000,01 ad € 32.000,00	85%
da € 32.000,01 ad € 40.000,00	80%
da € 40.000,01 ad € 48.000,00	75%
da € 48.000,01 ad € 56.000,00	70%
oltre € 56.000,00 o in caso di mancata rilevazione di valida DSU alla data di inoltro della domanda di partecipazione al concorso	65%

Il valore del contributo sarà calcolato in percentuale, come sopra indicato, sul costo del soggiorno come indicato nell'accordo/contratto di cui all'art. 8, comma 1, ovvero sull'importo massimo erogabile se il costo del soggiorno è superiore a quest'ultimo.

2. Per i vincitori, entro il **3 giugno 2026**, l'Istituto adotterà il provvedimento amministrativo propedeutico alla liquidazione di un acconto, pari almeno al 50% dell'importo del contributo, così come individuato ai sensi del comma 1. In caso di beneficiari subentrati a seguito dello scorrimento delle graduatorie, ai sensi dell'art. 9, tale provvedimento sarà adottato entro il **11 giugno 2026**. L'importo

riconosciuto verrà accreditato con valuta da verificare, a cura del richiedente, accedendo al Cassetto Previdenziale presente nella propria Area riservata.

3. Successivamente alla conclusione del soggiorno, entro il **9 settembre 2026** il richiedente dovrà caricare in procedura:
 - l'attestato datato e firmato dal legale rappresentante del soggetto fornitore relativo al corso effettuato durante lo svolgimento del soggiorno, riportante le ore del corso e il nominativo dell'insegnante qualificato o abilitato nella disciplina per ciascuna materia oggetto del tema del soggiorno;
 - copia della fattura o di documento equipollente intestata al richiedente la prestazione, per l'importo corrispondente, qualora non sia stata prodotta, nella fase di cui all'art. 8, comma 1, fattura o documento equipollente pari al 100% del costo del soggiorno.
4. Nei casi di allegazione ed invio della corretta documentazione nei termini di cui al comma 3, l'INPS adotterà il provvedimento amministrativo propedeutico alla liquidazione del restante 50% entro il **27 ottobre 2026**. L'importo a saldo verrà accreditato con valuta da verificare, a cura del richiedente, accedendo al Cassetto Previdenziale presente nella propria Area riservata.
5. In caso di produzione della corretta documentazione di cui al comma 3, in data successiva al 9 settembre 2026 e comunque entro e non oltre il **28 ottobre 2026**, l'Inps erogherà il saldo entro il **26 febbraio 2027**.

Articolo 11 – Modalità di trasmissione della documentazione

1. Tutta la documentazione, di cui al presente Bando dovrà essere acquisita nell'apposita procedura informatica. Altre modalità di invio non saranno ammesse.

Articolo 12 – Disciplina della mancata produzione della documentazione finale e della mancata partenza e del rientro anticipato

1. In caso di mancata produzione della documentazione di cui all'art. 10 comma 5, entro il termine del **28 ottobre 2026**, nonché in caso di mancata partenza per qualunque motivo, il richiedente la prestazione è tenuto alla restituzione dell'importo erogato in acconto dall'Istituto.
2. Anche nel caso di rientro anticipato entro la prima metà del soggiorno l'Istituto provvederà al recupero dall'acconto versato nei confronti del richiedente la prestazione, che sarà tenuto alla restituzione di tale importo.
3. Nel caso di rientro anticipato dopo la seconda metà del soggiorno l'istituto provvederà alla liquidazione del saldo.
4. Il beneficio dovrà intendersi definitivamente revocato qualora per la sua fruizione la prima partenza utile non consenta di terminare il soggiorno entro la data del 30 agosto 2026.

Articolo 13 – Accertamenti e sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 71 comma 1, del DPR 445/2000, l'Istituto eseguirà controlli, sia a campione e sia nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva. Ove risultassero dichiarazioni rese, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, mendaci, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, i dichiaranti incorreranno nelle sanzioni previste dall'art.76 del DPR 445/2000.
2. Ai sensi dell'art. 34, commi 5 e 6, della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'Agenzia delle Entrate procede con l'individuazione di eventuali difformità o omissioni dei dati autocertificati all'interno della DSU in sede di rilascio dell'attestazione ISEE, rispetto a quelli presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, applicando le previste sanzioni.
3. L'Istituto eseguirà controlli, anche a campione, a cura del Coordinamento Medico Legale INPS, sulle certificazioni rilasciate dai medici di base, attestanti il numero

- degli assistenti necessari in relazione alla patologia dello studente disabile.
4. Nei casi di cui ai precedenti commi, l'Istituto procederà al rigetto della domanda, alla revoca del beneficio eventualmente assegnato e all'attivazione delle procedure di recupero di eventuali somme indebitamente percepite.

Articolo 14 – Ricorsi

1. Eventuali ricorsi dovranno essere presentati alla Sede INPS/Polo Welfare territorialmente competente, entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento contestato.
2. Per eventuali controversie giudiziarie il Foro competente è quello della Direzione Regionale/Direzione di Coordinamento metropolitano competente per territorio.

Articolo 15 – Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento è il Direttore della Sede INPS/Polo Welfare territorialmente competente in base alla residenza anagrafica del beneficiario.

Articolo 16 - Note informative

1. Sul sito istituzionale www.inps.it, accedendo alla propria area riservata, è possibile visualizzare la domanda presentata, verificare lo stato della pratica, la positiva acquisizione dell'attestazione ISEE, l'esito del concorso e le comunicazioni inoltrate dall'Istituto.
2. Per ogni informazione è disponibile il Contact Center, al numero verde 803 164 (da telefoni fissi) e al numero 06 164164 (da telefoni cellulari). Quest'ultimo servizio è a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico del chiamante. Il servizio telefonico è sempre attivo con risponditore automatico 24 ore su 24; il servizio con operatore è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00, festivi esclusi.

3. L'individuazione dell'operatore economico fornitore ed organizzatore del servizio è rimessa alla libera ricerca sul mercato da parte del richiedente la prestazione. Tra le parti viene sottoscritto un contratto, al quale resta completamente estraneo l'Istituto. Quest'ultimo non risponde, quindi, di eventuali disservizi o inadempienze a carico del fornitore del servizio.
4. A garanzia dello studente beneficiario, nella scelta dell'operatore economico, il beneficiario avrà l'onere di assicurarsi che quest'ultimo abbia i requisiti previsti dalla legge per l'esercizio delle attività e presti i servizi nel rispetto della disciplina di settore come precisati nell'allegato 1 al bando.
5. Poiché in caso di mancata partenza o rientro anticipato entro la prima metà del soggiorno l'Istituto procederà con il recupero della quota liquidata in acconto, indipendentemente dalla motivazione che ha determinato la mancata fruizione o l'interruzione del soggiorno, sarà onere del richiedente la prestazione attivare prontamente la richiesta di rimborso all'istituto assicuratore per importo pari al costo integrale del soggiorno studio, stante l'obbligatorietà della stipula della polizza annullamento viaggi.

Roma, 15 gennaio 2026

foto in originale

Alessia Rimmaudo
Direttore centrale